



# COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SINDACO

## ORDINANZA N. 65 DEL 10/12/2019

<b>OGGETTO:</b>	ORDINANZA ORDIGNO BELLICO LIMITROFO ALLA STRADA COMUNALE DEGLI ASTIENTI
-----------------	---

### IL SINDACO

**VISTA** la nota della Prefettura di Pesaro Urbino del 9/12/2019, in atti ente con p.g.n.92194 pari data, relativa all'oggetto; dato atto che, con la stessa nota, si comunica che le operazioni di bonifico sono previste per **il giorno 11/12/2019** e che bisogna assicurare le condizioni di sicurezza relative all'attività di brillamento che potrà essere svolto in loco tenuto conto che il luogo di rinvenimento è in aperta campagna;

**VISTA** la nota del Comandante della Polizia Locale del 2/12/2019 in atti ente con p.g.n.79250 con cui si forniscono elementi di conoscenza relativi allo stato dei luoghi limitrofi onde valutare le condizioni di sicurezza di detto rinvenimento;

**CHE** più precisamente si osserva che l'area ove si trova l'ordigno è una zona periferica, tra i quartieri di Rosciano e Bellocchi, lontano da abitazioni ad una distanza di circa 6 metri dal ciglio della strada comunale degli Astienti e distante, in linea d'area, circa 800-1000 mt. dal Cimitero di Rosciano;

**DATO ATTO** che l'area del ritrovamento veniva delimitata e messa in sicurezza dall'Ufficio Tecnico Comunale con apposita rete di colore arancione;

**VISTA** la nota del Comandante del Reggimento Genio Ferrovieri del 10/12/2019 in atti ente con p.g. 92413 con cui si quantifica in metri 100 il raggio della semisfera da considerare distanza di sicurezza di emergenza calcolato a far centro dal punto in cui l'ordigno è stato rinvenuto e sarà brillato;

**VISTO** l'art.133, comma n.1, lett.q) del D.Lgs.n.104/2010;

**VISTE** le note della Prefettura di Pesaro Urbino 11/03/2011 prot.n.3133/2011/pa14-002 e 24/05/2011 prot.n.6499/2011/pa14-002;

**RITENUTO** nel caso in esame, in cui le forze dell'ordine sono state già allertate e coinvolte in materia, che il presente provvedimento, di carattere precauzionale, non debba essere preventivamente comunicato alla Prefettura già interessata al riguardo e che ha fornito le direttive del caso;

**VISTO** l'art.54 del D.Lgs.n.267/2000;

**VISTO** il D.Lgs 267/2000 ed in particolare art.147 bis, per cui si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente provvedimento che non comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

**VISTA** la Legge n.241/1990;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

### **ORDINA**

1. per il giorno **11/12/2019 dalle ore 8.00** è fatto divieto a chiunque (salvo il personale militare, delle forze di Polizia e della Poliza Locale nonché gli addetti al pubblico soccorso) di accedere all'area di sicurezza come delimitata nell'allegata planimetria sino al termine delle operazioni di brillamento dell'ordigno bellico;
2. è conseguentemente interdetta per il giorno **11/12/2019 dalle ore 8,00** sino al termine delle operazioni di brillamento dell'ordigno bellico la circolazione veicolare e pedonale. A tal fine verrà predisposto da parte del Comando Polizia Municipale un servizio di vigilanza ai varchi di accesso viabili dell'area interdetta per impedire l'avvicinamento nella zona del ritrovamento dell'ordigno;

### **AVVERTE**

- che l'inosservanza del punto 1) e 2) della presente ordinanza comporterà la denuncia dei trasgressori all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale;
- All'esecuzione della presente ordinanza provvederà il Corpo di Polizia Municipale del Comune di Fano;
- 

la presente ordinanza è trasmessa:

- Prefettura di Pesaro e Urbino
- Questura di Pesaro e Urbino
- Comando Provinciale Carabinieri di Pesaro
- Commissariato di P.S. di Fano
- Comando Compagnia Carabinieri di Fano
- Comando Provinciale Guardia di Finanza di Pesaro
- Reggimento Genio Ferrovieri di Bologna
- Responsabile del "118" Soccorso Sanitario di Pesaro
- Poliza Locale

che alla presente ordinanza venga data pubblicità attraverso la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Fano ai sensi dell'art.8, comma n.3, della L. n. 241/1990 ed il sito internet comunale.

### **INFORMA**

Che avverso la presente ordinanza può essere proposto ricorso gerarchico amministrativo presso S.E. il Prefetto di Pesaro e Urbino entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla pubblicazione della stessa.

E' ammesso altresì ricorso giudiziale avanti al TAR Marche ai sensi del D.Lgs.n.104/2010 entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla pubblicazione della presente ordinanza oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi) dalla medesima data ai sensi del DPR. n.1199/1971.

La presente ordinanza è firmata digitalmente ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 e seg. Del D.Lgs. n. 82/2005.

**Il Sindaco**  
**Massimo Seri**

|